PROTOCOLLO D'INTESA SULLA FORMAZIONE DI LAVORATORI AUTONOMI EDILI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Provincia di Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Reggio Emilia, l'Az. U.S.L., la D.P.L., l'I.N.A.I.L., l'INPS, l'A.S.E., le organizzazioni economiche imprenditoriali e sindacali dell'edilizia, A.N.C.I. Reggio E.

considerato che:
- il mercato del lavoro nel comparto edile in provincia di Reggio Emilia è caratterizzato in modo peculiare e determinante dalla presenza di migliaia di imprese individuali senza dipendenti;
- a tale fenomeno si associa l'assenza, nell'attuale quadro normativo nazionale e regionale, di specifici requisiti per l'accesso allo svolgimento di tale attività imprenditoriale, con possibili riflessi negativi sulla tutela della concorrenza e dei consumatori, oltre che sulla tutela della sicurezza degli stessi operatori del settore nonché sulla trasparenza ed efficacia della filiera produttiva coinvolta negli appalti pubblici di lavori;
-la previsione normativa di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. N. 81/08 rubricato "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" stabilisce l'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi, con le modalità ivi statuite;
-la formulazione normativa di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. N. 81/08 rubricato "Obblighi dei lavoratori autonomi" prevede che i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;
- in particolare, in attesa delle disposizioni attuative dell'art.27 del medesimo D.Lgs. 81/08 disciplinante i "Sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", non sussistono obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi edili, formazione necessaria per la loro tutela e, inoltre, per la concreta applicazione del complesso delle disposizioni del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del suddetto Decreto;

ricordato che:
- l'assenza di disposizioni normative a carattere vincolante, vede concretamente vanificati i tentativi pur meritori degli Enti preposti di elevare i requisiti di professionalità e/o di capacità imprenditoriale, in funzione dell'acquisizione di una maggiore qualità e professionalità degli iscritti all'albo, particolarmente sul versante della sicurezza sul lavoro;
- la C.C.I.A.A., che ha fra i propri compiti istituzionali la cura degli interessi generali delle imprese, sulla scorta degli orientamenti espressi dalla soppressa C.P.A., ha organizzato e finanziato attività formativa mirata alla crescita di competenze in materia di sicurezza per titolari di imprese individuali senza dipendenti nel settore delle costruzioni;

dato atto che, nell'esercizio delle proprie competenze e della conseguente programmazione in materia di formazione professionale, la Provincia di Reggio Emilia ha in corso di finanziamento interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, presentati da soggetti formativi accreditati, rivolti anche a titolari di imprese edili individuali senza dipendenti e può operare anche attraverso una programmazione maggiormente mirata oltrechè tempestiva, mediante la c.d. modalità "just in time";

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1) La Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di lavoro e formazione professionale, si rende disponibile fin d'ora ad applicare e se necessario modificare i propri strumenti di programmazione dell'attività formativa per consentire la presentazione, la rapida valutazione e, in caso di valutazione positiva, il finanziamento di progetti di formazione, corrispondenti agli standard formativi minimi di seguito indicati al punto 4, finalizzati alla prevenzione e la protezione dei rischi negli ambienti di lavoro per i titolari di imprese individuali edili senza dipendenti, attraverso la propria procedura "just in time" senza vincoli di scadenze temporali, con l'utilizzo anche di risorse economiche F.S.E.

2) Allo scopo di evitare ridondanza di offerta formativa la Provincia curerà il monitoraggio ed il coordinamento delle diverse iniziative sviluppate a livello territoriale; a tale scopo le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano a fornire alla Provincia le informazioni utili sugli altri eventuali progetti formativi in materia di sicurezza rivolti alla stessa utenza presentati al finanziamento di altri soggetti e/o promossi e finanziati autonomamente;

3) I progetti formativi, per essere ammessi al finanziamento da parte dei soggetti firmatari del presente atto, dovranno corrispondere agli standard minimi di cui all'allegato, standard che potranno essere modificati dall'AUSL, su indicazione della stessa od eventualmente di altri soggetti firmatari, nei contenuti e nella loro struttura programmatica e temporale, a seguito di eventuali modifiche alla normativa in materia, senza che questo comporti necessariamente la revisione del presente Protocollo d'intesa.
Al termine delle attività formative sarà rilasciato un attestato di frequenza, a seguito di una verifica dell'apprendimento;

F.S.E.

2) Allo scopo di evitare ridondanza di offerta formativa la Provincia curerà il monitoraggio ed il coordinamento delle diverse iniziative sviluppate a livello territoriale; a tale scopo le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano a fornire alla Provincia le informazioni utili sugli altri eventuali progetti formativi in materia di sicurezza rivolti alla stessa utenza presentati al finanziamento di altri soggetti e/o promossi e finanziati autonomamente;

3) I progetti formativi, per essere ammessi al finanziamento da parte dei soggetti firmatari del presente atto, dovranno corrispondere agli standard minimi di cui all'allegato, standard che potranno essere modificati dall'AUSL, su indicazione della stessa od eventualmente di altri soggetti firmatari, nei contenuti e nella loro struttura programmatica e temporale, a seguito di eventuali modifiche alla normativa in materia, senza che questo comporti necessariamente la revisione del presente Protocollo d'intesa.
Al termine delle attività formative sarà rilasciato un attestato di frequenza, a seguito di una
possesso di attestato di frequenza ai corsi di formazione previsti dal presente Protocollo.

La Provincia, i Comuni e le altre stazioni appaltanti pubbliche, firmatarie del presente protocollo, si impegnano:
a) ad inserire nei capitolati speciali di appalto e nei bandi di gara una clausola che, compatibilmente con la particolare natura delle opere da realizzare, stimoli le imprese appaltatrici, subappaltatrici e sub-affidatarie, comprendendo così l'intera filiera dell'appalto, qualora vengano utilizzate imprese individuali senza dipendenti, a ricorrere su base volontaria a quelle che risultino inseriti nell'apposito elenco aggiornato delle "Imprese virtuose", consultabile via web sui siti istituzionali della Provincia di Reggio Emilia, dello SPSAL dell'Azienda Sanitaria Locale e di altre eventuali istituzioni pubbliche;

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI DEL COMPARTO EDILE - ARTIGIANO SICURO -

Corso di Formazione sull'igiene e sicurezza sul lavoro
ai fini dell'idoneità tecnico-professionale
(art. 90 allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21.12.2011)

Premessa
La formazione dei lavoratori autonomi edili con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e l'Accordo del 21.12.2011 è divenuta un requisito importante ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Questo rappresenta un'occasione per avviare percorsi di qualificazione dei lavoratori autonomi.

Il percorso di formazione proposto rispetta le indicazioni definite nella premessa dell'allegato A) del citato Accordo ed è formulato per lavoratori del settore edile; prevede diversi moduli per raggiungere diverse finalità:

- **modulo generale (4 ore)**, presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro
- **modulo specifico edilizia (12 ore),** presentazione dei rischi specifici e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del settore

Il percorso formativo proposto costituirà credito formativo permanente per il modulo base;
costituirà altresì credito formativo permanente unicamente per il settore delle costruzioni edili.
Rimane comunque salvo l'obbligo di assicurare in caso di necessità la formazione e l'eventuale addestramento inerente il corretto uso di attrezzature o DPI .